

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

386^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 31 GENNAIO 1975

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Decreti di scioglimento di Consigli comunali e di proroga di gestioni straordinarie di Comuni Pag. 18388

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 18387
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 18387
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 18387
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 18387
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 18387

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Conven-

zione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale » (1782).

CASSIANI Pag. 18388
CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 18388

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550), d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri:

BUCCINI 18389
ENDRICH 18392

INTERROGAZIONI

Annunzio 18398

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegno di legge trasmissiono dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati **SPINELLI** ed altri. — « Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra » (1895).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

BALDINI, TORELLI, MONETTI, MAZZOLI, PATRINI, NICCOLI e DE MARZI — « Norme sul collocamento dei centralinisti telefonici ciechi » (1896).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione » (1857), previo parere della 5^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura):

FILETTI. — « Nuove norme sulla forma e sulla validità dei contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato » (1870), previ pareri della 2^a e della 11^a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),

sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: PRICARDI ed altri. — « Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di disciplina del commercio » (1853) e: SIGNORELLI ed altri. — « Modifica dell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1882), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di decreti di scioglimento di Consigli provinciali e comunali e di proroga di gestioni straordinarie di Comuni

P R E S I D E N T E . Con lettera del 24 gennaio 1975, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel quarto trimestre 1974 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Palma Campania (Napoli), Modugno (Bari), Altamura (Bari), Segrate (Milano), S. Vito Chietino (Chieti), S. Vito dei Normanni (Brindisi), Puegnago (Brescia), Ardore (Reggio Calabria), Caorle (Venezia), Isola della Scala (Verona), Buccino (Salerno), Larino (Campobasso) e Cisternino (Brindisi).

Con la predetta lettera il Ministro ha altresì comunicato gli estremi dei decreti prefettizi concernenti la proroga delle gestioni straordinarie dei comuni di Gallipoli (Lecce), Parete (Caserta), Frignano (Caserta), Corigliano Calabro (Cosenza), Adelfia (Bari), S. Prisco (Caserta), Pattada (Sassari), Afragola (Napoli), Pomigliano d'Arco (Napoli), Cesa (Caserta), S. Caterina Albanese (Cosenza), Casalnuovo di Napoli (Napoli) e Lamezia Terme (Catanzaro).

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'inter-**

pretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sulla esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale » (1782)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ».

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C A S S I A N I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

C A T T A N E I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla pregevolissima relazione del senatore Cassiani che ringrazio per il suo impegno e mi rimetto alla stessa.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971:

a) Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comu-

nità europee della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, con Dichiarazione;

b) Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con Dichiarazione.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli Atti stessi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del "diritto di famiglia"** » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma del diritto di famiglia** », d'iniziativa del deputato Reale

Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « **Riforma del "diritto di famiglia"** », d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi si consentano poche osservazioni dall'esterno. Dico dall'esterno, perchè non ho avuto la fortuna di partecipare all'appassionante dibattito che si è svolto in seno alla Commissione giustizia, dibattito che trova momenti di sintesi pregiata non solo nella relazione con cui il senatore Agrimi ha accompagnato il disegno di legge, ma nell'opera di guida indefessa, costante del suo presidente, senatore Viviani, che vogliamo qui pubblicamente ringraziare. Certo il tema relativo al diritto di famiglia fa piegare le ginocchia; non è che può essere affrontato con disinvoltura, soprattutto perchè l'organizzazione familiare accompagna la storia dell'uomo, ne sottolinea i momenti più importanti e qualificanti.

Vi sono state alterne vicende degli ordinamenti familiari. Nel secolo scorso un giurista svizzero, Badofen, con una pregevole opera, ricordava l'epoca delle promiscuità, del matriarcato, del patriarcato e, per quanto ci riguarda, noi mutuiamo il termine famiglia dal diritto romano (*familia*), che inizialmente significava una convivenza di servi sotto lo stesso tetto ed in seguito comprendeva tutti coloro che vivevano sotto l'autorità del *pater familias*. Alterne sono state le vicende, nè è possibile vedere un legame e un indirizzo univoco verso alcune diritture, per determinati obiettivi. Noi abbiamo, ad esempio, nell'epoca medievale il diritto longobardo che non conosceva il testamento e che affermava il principio della indivisibilità dei beni per gli eredi (*ad unum panem et vinum*). Abbiamo anche visione di società idealistiche od utopistiche, dalla Re-

pubblica di Platone, alla Città del Sole di Campanella, che, in tanto prefiguravano un certo tipo di società in quanto tendevano al superamento e della famiglia e del suo termine connesso, la proprietà, per tutto quello che potevano rappresentare sul piano dell'egoismo. Su questo piano vi sono state anche esaltazioni dal punto di vista religioso del concetto di castità e di perfezione che hanno spinto alla sconfessione della famiglia. È evidente che nella storia vi è stato un grosso dibattito tra una concezione tolemaica ed una copernicana della famiglia: è la famiglia o la società il centro dell'universo umano? Secondo la concezione tolemaica, fatta propria dal concilio tridentino, che aveva affermato i principi del sacramento, della monogamia e dell'indissolubilità, tutto ruotava attorno alla famiglia come bene indissolubile e la società era strumentalizzata ai fini di questo bene supremo.

La concezione inversa, cioè copernicana, è uscita dai movimenti razionalisti, che sfociarono nella rivoluzione francese e nei codici napoleonici perchè, a parte la rivendicazione laica, con i codici napoleonici il matrimonio fu definito come atto contrattuale con finalità sociali. Sotto i due aspetti dell'autonomia contrattuale e della finalità sociale del matrimonio vediamo il nascere dell'epoca moderna e l'affermarsi di questa concezione copernicana in cui la famiglia ha un suo posto in quanto strumento efficiente per la società. Con i codici napoleonici non fu soppressa la dote, ma venne favorita la comunione, venne introdotto il divorzio a causa di adulterio, di eccessi, di sevizie e mutuo consenso; con la rivoluzione francese nacque uno storico messaggio di libertà e di uguaglianza. Appassionati dibattiti, dopo il periodo della restaurazione, in occasione della formazione del codice civile del 1865, impegnarono il nostro Parlamento. Le leggi del 1916 fecero giustizia della soggezione in cui la donna si trovava, e si iscrissero come momento di progresso degli istituti giuridici.

Si arrivò poi all'epoca buia del fascismo e tutti ricordiamo che nel nuovo codice civile la famiglia era assoggettata al potere dominante: basta ricordare quell'articolo del codice che imponeva ai genitori di educare

la prole secondo i principi dell'ordinamento fascista. Abbiamo una famiglia, dal punto di vista storico, piegata e strumento del potere dominante, non una cellula viva, libera che possa essere strumento di una società più giusta e più evoluta. Giustamente è stato affermato che si riscoprono oggi, in questo appassionante dibattito, i valori morali della famiglia, ma su un piano di libertà e uguaglianza. Questo è anche il messaggio — se ci consentite il ricordo — della religione cristiana e cattolica, allorchè nel matrimonio individua nel sacerdote il testimone e nei ministri gli sposi; cioè spetta agli sposi portare avanti con coscienza e consapevolezza il vincolo, che non è imposto, che non è dato dall'alto con una concezione dogmatica e autoritaria, ma che è una conquista giornaliera, un bene sofferto e patito attraverso mille esperienze, mille dolori, mille traumi. La civiltà moderna nasce da una profonda crisi, dalla crisi della nozione del padre, come simbolo di tutte le autorità, simbolo del dogmatismo, simbolo di dottrine che prevedono l'illuminazione dall'alto; questa profonda crisi ha colpito le generazioni nuove, nelle quali probabilmente la caduta di questa nozione di padre ha creato un vuoto che deve essere ancora riempito. Abbiamo il dovere di creare strumenti per contribuire ad una nuova civiltà e questi strumenti sono senza dubbio la libertà e l'uguaglianza. Riscopriamo appunto nella famiglia, con alcune norme fondamentali, questi principi di libertà e di uguaglianza. Giustamente, senatore Agrimi, lei nella relazione ha voluto affermare il principio che non è possibile parlare di istituto giuridico familiare, se non vi sia un permanente collegamento, non con la Costituzione per quanto riguarda la nozione della famiglia, ma con tutta la nostra Costituzione. È evidente che la società ha il dovere di garantire la tranquillità, la serenità, il lavoro dei coniugi. Su questo piano ci si permettano brevissime valutazioni.

Intervento della società. Nel disegno di legge vi è un grosso intervento della società tramite il giudice, il quale suggerisce, in caso di dissenso, le soluzioni più appropriate e prende provvedimenti soltanto in due occasioni: quando vi è una richiesta congiun-

ta o quando il provvedimento deve essere preso nell'interesse dei figli. Qui si apre, però, un grosso dibattito, su questa attività del giudice, che è altamente qualificante; non sappiamo se allo stato attuale della nostra magistratura possiamo trovare una risposta adeguata alle richieste e se non si debba già pensare ad altri organi che accompagnino il giudice o ad una specializzazione della magistratura; organi consultori, di assistenza dal punto di vista sociale, al quale i fidanzati e i coniugi possano ricorrere per i molti problemi che possono avere nella vita quotidiana; dobbiamo impedire che si giunga ad una burocratizzazione in un settore che concerne, in fondo, la vita intima familiare, che ha bisogno di ricomposizioni continue e per la quale è necessaria un'alta sensibilità, un'alta qualificazione ed un'alta preparazione.

Solo così l'innovazione introdotta può avere un senso e può costituire uno strumento di ricomposizione sulle nubi passeggiare o permanenti che possano addensarsi sulle nostre famiglie.

Residenza. Si afferma che la residenza è costituita dalla sede principale degli affari e degli interessi dei coniugi e che vi è la possibilità di costituire residenze separate. Giusto il principio sotto il piano dell'uguaglianza; ma come si fa a dimenticare tutti i problemi che vi sono a monte, i problemi dell'emigrazione interna ed esterna, tutti i problemi cioè che sono la causa spesso della distruzione, dell'impoverimento materiale e morale delle nostre famiglie? Come è possibile, cioè, non pretendere dallo Stato una normativa o comunque delle direttive che possano consentire ai coniugi che lavorano (oggi la figura della donna di casa è superata) di espletare la propria attività nello stesso posto?

Bisogna salutare con piacere l'innovato regime della comunione, del superamento dell'istituto della separazione dei beni e della dote. Il principio della comunione, soprattutto dei frutti del lavoro, rappresenta uno dei momenti più qualificanti della vita coniugale, perchè i coniugi, alla pari, sono i protagonisti del proprio destino.

E così anche il principio, per quanto riguarda l'educazione dei figli, di assecondare le loro inclinazioni, principio, che può considerarsi acquisito, non basta. Siamo necessariamente spinti ad uscire dall'ambito familiare. Infatti quanti giovani sono disoccupati! Quanti giovani non vedono chiaro nel proprio destino! Ed anche quando c'è l'inclinazione ad una professione o mestiere, spesso le barriere di una società matrigna e disumana li respingono indietro ed allora vediamo che la famiglia è impotente, è incapace ad assolvere a certi compiti ed il giovane si disadatta. Sorgono grossi problemi non soltanto di educazione, ma di programmazione, perchè i giovani che escono dalle università e dalle scuole in genere debbono trovare occupazione. Un passo indietro, rispetto alla nozione fissata dall'altro ramo del Parlamento, può essere registrato per quanto riguarda la separazione dei coniugi, che costituisce un momento lacerante, ma nel quale è ben difficile individuare una colpa o una responsabilità. Si è statuito che il giudice, nella sentenza, possa accennare a questo elemento, ma è ben difficile individuarlo perchè è evidente che spesso, di fronte a una rottura dei coniugi, l'uno crea le premesse, l'altro esagera nelle reazioni. E questa nozione di colpa, in genere, è difficile da configurare. Forse sarebbe stato più aderente alla realtà stabilire l'individuazione di un fatto che renda intollerabile la continuazione della vita coniugale senza la configurazione di responsabilità o colpa.

Bisogna salutare, invece, con piacere il riconoscimento dei figli adulterini che costituisce un momento di coraggio, un momento nel quale la famiglia allarga i propri orizzonti.

Per quanto riguarda la questione del cognome, credo che sia un fatto formale, anche perchè è stato apportato un correttivo, cioè in determinati casi si concede la facoltà di non usare il cognome del coniuge.

Ripetiamo: nel disegno di legge e nella relazione che lo accompagna dobbiamo trovare un disegno di permanente collegamento fra Costituzione e famiglia. Crediamo che, a parte le disparità d'interpretazione della

storia, su questo piano sia possibile un rinnovato incontro tra le forze democratiche laiche e cattoliche del nostro paese.

Riteniamo che l'impegnativo dibattito che si è svolto nel paese in occasione del *referendum* del 12 maggio abbia costituito un momento di maturazione e di maggiore consapevolezza del nostro popolo.

Anche questo è un modo di ritrovarsi nel superare vecchi schemi. Crediamo che il lavoro svolto dai colleghi in Commissione, questa seconda lettura, che prelude a una terza all'altro ramo del Parlamento, l'approfondimento dei concetti, le soluzioni adottate, costituiscano un fatto che onora il nostro Parlamento. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

ENDRICH. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le riforme, si sa, sono opera più dei sociologi che dei giuristi. Tuttavia dall'esperienza giuridica non si può prescindere; e del resto il giurista oggi unisce alla competenza tecnica l'amore per la ricerca nel campo della sociologia. Ecco perchè nel mio intervento mi richiamerò spesso alle relazioni, alle comunicazioni, ai discorsi svoltisi nel corso dei convegni sul diritto di famiglia tenutisi a Venezia nel 1967 e nel 1972 presso la fondazione Cini su iniziativa della « Rivista di diritto civile ».

Nel primo convegno si deplorò il carattere rudimentale e frammentario del progetto presentato dal ministro Reale nella quarta legislatura. Nel secondo convegno si lamentò che una riforma così importante e delicata, che interessa tutti i cittadini italiani e che può avere ripercussioni di portata immensa, sia stata approvata dalla Camera dei deputati, nella quinta legislatura, in fretta e furia, quasi alla chetichella, in Commissione, « con il consenso » — sono parole, queste, pronunciate dal professor Alberto Trabucchi dell'università di Padova nell'aprire i lavori del convegno — « di chi è stato superficialmente abbagliato dalla proclamata modernità delle soluzioni ». E soggiungeva il pro-

fessor Trabucchi: « La riforma è così importante che appare veramente strano che essa sia passata quasi in sordina e senza opposizione, con una approvazione eccezionalmente totalitaria in semplice sede di Commissione parlamentare ».

Più ponderata (ma dicendo più ponderata mi riferisco non tanto ai risultati quanto all'esame compiuto) è stata l'elaborazione da parte della Commissione giustizia del Senato in questa sesta legislatura.

In verità questa materia postula, oltre che una conoscenza profonda dei problemi, una cautela responsabile in quanto bisogna guardarsi sia dalla pretesa caparbia e ostinata di non mutare proprio nulla, sia dalla tendenza a cambiare con suprema leggerezza a qualunque costo. Noi non siamo tra coloro che sostengono che le norme riguardanti la famiglia, la filiazione, i diritti e la posizione di quegli infelici (infelici e incolpevoli) che sono i figli naturali non devono mai mutare. Ciò che bisogna evitare è che tutto si muti in peggio e che si apportino innovazioni inopportune e dannose solo perchè sono chieste, reclamate da frange irrequiete, molti dei cui componenti non hanno affatto il senso dell'ordine e dell'etica familiare. Sentiamo ripetere che la famiglia d'oggi non può essere quella d'un secolo fa. Certo, la società si evolve; attenti però a non farla evolvere in direzioni sbagliate e che non trovano consenso nell'opinione e nei sentimenti della grande massa della popolazione, la quale considera ancora la famiglia come un caposaldo della vita civile e della vita ordinata. Attenti a non distruggere nel nome d'una malintesa modernità ciò che ancora resta di una istituzione che esiste da millenni.

La famiglia oggi — lo ha ricordato poco fa il senatore Buccini — non è più quella patriarcale. Non permane in essa alcun ricordo dei tempi lontanissimi in cui il *pater* era detentore d'un potere politico, come ebbe luminosamente a dimostrare quel grande romanista che fu Pietro Bonfante. E per quanto le opinioni del Bonfante e di altri insigni studiosi come Ihering, Niebuhr, Fustel de Coulanges, Summer Maine, Ettore De Ruggero, non collimino tra loro, si può dire che, posta tra l'individuo e la *gens*

(alla quale più tardi si sovrappone l'organizzazione della *civitas*), la *familia* è il più ristretto consorzio dell'antichità.

Giustamente è stato osservato che gruppi analoghi di persone che vivono sotto l'autorità d'un capo, che di solito è l'ascendente, li troviamo in tutto il mondo antico; basta pensare alla *sippe* germanica e al *sept* celtico.

Il Bonfante avverte che se la famiglia romana era in origine un organismo politico, è pur vero che parallelamente alla struttura politica si delineò la struttura naturale, la quale finì col prevalere sulla prima e con l'infonderle uno spirito diverso modificandone il carattere originario. Bisogna aggiungere che nessuno può negare che a una ulteriore evoluzione abbia potentemente contribuito la morale cristiana.

Comunque, la famiglia sorta dal matrimonio, in cui alla *affectio maritalis*, che lega i coniugi tra loro, si unisce la volontà di partecipare ad una *diuturna maris et foeminae coniunctio*, a un *consortium omnis vitae*, secondo la famosa definizione di Modestino, si è venuta sempre più affermando socialmente come *principium urbis et quasi seminarium rei publicae*. Sono ancora valide queste parole di Cicerone? Risponde il gesuita padre Salvatore Lener osservando che *principium urbis* è tuttora il matrimonio come « prima e naturale società di due persone umane », « primo e fondamentale organismo etico, condizione e principio di quel grande organismo etico che è lo Stato ». *Seminarium rei publicae* poi « è il matrimonio e la famiglia che ne deriva come il primo e più naturale ambiente in cui si completa la personalità dei coniugi e si forma psichicamente e moralmente quella dei figli. È nella famiglia infatti che i nuovi cittadini apprendono quasi naturalmente ed efficacemente a superare i loro egoismi, a vivere in un certo ordine e con una certa disciplina, ad amare i lievi e non lievi sacrifici richiesti dalla convivenza, dal bene comune, dal rispetto dell'altrui personalità ». La missione della famiglia, diceva a sua volta Giuseppe Mazzini, è quella di educare i cittadini. La famiglia è dunque il nucleo primario, la cellula elementare della società.

Si tenga presente che anche nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la famiglia è definita nucleo naturale fondamentale della società che ha diritto alla tutela dello Stato.

L'articolo 2 della nostra Costituzione dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Orbene, la prima formazione in cui si delinea e si sviluppa la personalità è la famiglia.

È stato detto da qualcuno che l'ordinamento giuridico è lo specchio della società in un determinato momento storico. Altri pone l'accento sull'incidenza della legislazione sul costume; ma se si vuole che la legislazione non diventi arbitrio, l'incidenza deve essere conforme alla volontà della maggioranza dei cittadini. Ora, se l'ordinamento giuridico in un regime democratico deve riflettere la volontà della maggioranza, è ovvio e chiaro che deve esserne lo specchio. È necessario evitare che lo specchio sia deformante perchè altrimenti addio democrazia. Il legislatore non solo deve tenere conto dell'opinione pubblica dominante, ma deve attenersi ai principi costituzionali che hanno da essere una salvaguardia per il modo di pensare e di sentire dei più.

Ebbene, stando ai principi della Costituzione, non si può forzare la struttura della famiglia, che l'articolo 29 definisce « società naturale fondata sul matrimonio ». Vedremo più in là che cosa intende la Costituzione quando afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Per il momento rilevo che la famiglia è una comunità (questo è il significato del termine « società », come risulta dai lavori preparatori della Costituzione), è un gruppo e — come avviene di tutti i gruppi che si formano per assolvere compiti che trascendono i singoli componenti — le esigenze dell'individuo devono essere viste in funzione di quelle della comunità. Ecco perchè sono da escludersi le concezioni di coloro che vedono nella famiglia soltanto un mezzo per soddisfare esigenze individuali. Indubbiamente il benessere materiale e morale

delle persone sono tra i fini della famiglia; ma non ne esauriscono il contenuto. Per meglio dire, il benessere va considerato in un più ampio contesto e non già in senso egoistico, come avverrebbe se dovessero prevalere certi punti di vista particolaristici ed atomistici. La famiglia è e deve essere la prima scuola d'altruismo.

Definendo la famiglia come società naturale — e la Costituzione ammette che essa preesiste al diritto, all'ordinamento statale — e dicendo che la Repubblica riconosce i diritti di tale società naturale, la Costituzione le riserva una larga autonomia.

Nel corso dei lavori preparatori della Costituzione l'onorevole Mortati dichiarò che la definizione della famiglia come società naturale « se se ne analizzi il significato rivela il suo carattere normativo. Con essa infatti si vuole assegnare all'istituto familiare una sua autonomia originaria destinata a circoscrivere i poteri del legislatore in ordine alla sua regolamentazione ». Se questo non fosse il senso da attribuire alle parole del primo comma dell'articolo 29 della Carta costituzionale, esse sarebbero prive di significato. Purtroppo il disegno di legge che stiamo esaminando non rispetta l'autonomia della famiglia ed è in molti punti in contrasto con il dettato della Costituzione che considera la famiglia come una società preesistente allo Stato, avente un proprio ordinamento e diritti originari. Si sogliono indicare nella problematica concernente l'istituto familiare sei punti fondamentali, come ha ricordato il professor Valerio Moscarini dell'università di Roma in un suo recente studio. I sei punti sono i seguenti: disciplina dell'atto di matrimonio e impugnativa, governo della famiglia, filiazione, separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio, regime patrimoniale, rapporti successori. Mi limiterò ad accennare ad alcuni di questi aspetti, rimettendomi per tutto il resto a quanto è detto nella lucida, dotta, perspicua relazione di minoranza dovuta al senatore Filetti e a quanto hanno detto e diranno gli altri senatori della mia parte politica.

È ovvio che quella tutelata dalla Costituzione e la famiglia legittima che, come preci-

sa l'articolo 29, è fondata sulle nozze. Ciò va tenuto presente quando si tratta di estendere lo stato familiare a coloro che non sono nati nel matrimonio e dal matrimonio. È ben vero che l'articolo 30, primo comma, della Carta costituzionale, dice che è dovere - diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio; ciò non significa però che i figli naturali siano parificati a quelli legittimi e siano introdotti ed inseriti nella famiglia regolare. Non bisogna dimenticare che nel comma terzo dell'articolo 30 è detto che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Viene allora spontaneo domandarsi se siano costituzionali le norme (articoli 98 e 99) del disegno di legge che ammettono il riconoscimento illimitato, o quasi, dei figli naturali e quella dell'ultimo comma dell'articolo 100 del testo proposto dalla Commissione che prescinde dal consenso dei figli legittimi per la convivenza del figlio naturale con la famiglia regolare. Diversa, ovviamente, è la questione definita con sentenza n. 237 in data 17 luglio 1974 dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 284, n. 2, del codice civile nella parte in cui escludeva che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica potesse essere concessa quando, esistendo figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, gli stessi fossero maggiorenni e avessero dato il loro assenso.

Non si possono avere prevenzioni inumane, ostilità assurde verso i figli naturali, siamo anzi favorevoli ad un trattamento migliore, per esempio, in materia successoria; ma è la famiglia legittima che la Costituzione vuol tenere in piedi e conservare. È chiaro che più si concede a ciò che avviene fuori del matrimonio, più la saldezza e la coesione della famiglia legittima ne soffrono. La Costituzione ha fatto una scelta, ha detto il professor Santoro Passarelli, e le scelte del legislatore ordinario devono essere coerenti con la scelta di fondo. E soggiungeva: « Se la famiglia legittima è un valore, la legge non può rinnegare tale valore; rimane ancora un largo spazio per l'assicurazione ai figli naturali di ogni

tutela che sia compatibile con la tutela della famiglia legittima concretamente presente ».

Il fine di tenere in piedi la famiglia legittima urta contro quelle nuove tendenze che vorrebbero ridimensionare l'istituto del matrimonio e dissacrare i rapporti tra genitori e prole. In un articolo pubblicato nella rivista « Civiltà » e intitolato « Il padre dissacrato », l'onorevole Titta Madia osserva che i codici hanno sempre cercato d'informarsi al comandamento che impone al figlio di onorare il padre e la madre. Il codice civile del 1865, all'articolo 220, prescriveva: « Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori ». L'articolo 315 del codice del 1942 dispone: « Il figlio, di qualunque età sia, deve onorare e rispettare i genitori ». L'articolo 134 del progetto unificato approvato dalla Camera dei deputati, modificando l'articolo 315 del codice civile, dice: « Il figlio deve rispettare i genitori »; non c'è più l'obbligo di onorarli.

L'onorevole Madia commenta: « Il progetto unificato porta pure la firma dei democristiani, i quali dunque ritengono anch'essi idonea la mutilazione del quarto comandamento ». Oggi il quarto comandamento non è più mutilato, ma è soppresso perchè nell'articolo 134 del testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato non si parla nè di onorare nè di rispettare i genitori.

Il progetto unificato all'articolo 32, che è diventato articolo 29 nel disegno di legge che stiamo esaminando, estende le cause di separazione personale il che, osserva il professor Trabucchi, equivale ad estendere automaticamente le cause di divorzio e nemmeno ciò contribuisce a rafforzare e rinsaldare l'unità familiare. Si tratta di separazione incolpevole, come ribadisce il tenore dell'articolo 29 del testo proposto dalla Commissione del Senato. Non solo; vengono accresciute le possibilità di annullamento per errore (i cui casi, dice il processore Adriano De Cupis, sono molto aumentati sino a degradare in ipotesi di assoluta genericità), per timore di eccezionale gravità « determinato da cause esterne agli sposi »; per simulazione (articoli 14, 15, 16). Tutto ciò costituiva una sorta d'antici-

pata assicurazione contro il pericolo d'abrogazione del divorzio; è un'osservazione, questa, che non viene dalla nostra parte politica, bensì dal professor Rosario Nicolò. Secondo il professor Pietro Rescigno dell'università di Roma, l'incertezza che sembrava gravare sull'istituto del divorzio spiega il profilarsi di previsioni nuove rispetto alla tradizione e senza dubbio molto discutibili, escogitate in origine per alleggerire un sistema che era improntato allora alla regola della indissolubilità; ma ora che il divorzio c'è, molte di quelle previsioni sembrano costituire altrettante brecce nel già dissestato istituto matrimoniale.

In contrasto col riconoscimento dell'autonomia della famiglia ed immensamente pericoloso è l'intervento del giudice come « accordatore ». L'intervento del giudice è il rimedio inventato nella illusione di eliminare gli inconvenienti derivanti dalla soppressione della preminenza del marito. So di toccare un argomento molto delicato e non vorrei ferire la suscettibilità dell'altro sesso; ma qui si tratta di vedere come la regola della parità si possa conciliare con la fondamentale esigenza dell'unità.

Coloro che vogliono il completo livellamento della posizione giuridica dei coniugi si richiamano al secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione. Quante filippiche altisonanti si sono levate contro l'articolo 144 del codice civile, in cui è scritto che il marito è il capo della famiglia! E meno male che non si è detto che questo è un tipico frutto della mentalità fascista: l'articolo 144 è identico all'articolo 131 del codice del 1865. Norma arcaica l'ha definita il senatore Agrimi nella sua relazione. Senonchè il progetto presentato nella 4^a legislatura dal ministro Reale all'articolo 3, pur modificando l'articolo 144, diceva che i coniugi stabiliscono, sì, d'accordo l'indirizzo unitario della famiglia eccetera (il che si fa già in pratica in tutte le famiglie per bene), ma soggiungeva che in caso di disaccordo prevale la decisione del marito. Questo diceva il ministro Reale nel suo progetto della 4^a legislatura.

Ricorderò che nei Paesi Bassi vige una legge, emanata nel 1947, che attribuisce uguali

poteri ai due coniugi; però in caso di disaccordo è decisiva la volontà del marito. Tale legge, poi, ammette l'intervento del giudice soltanto nei casi d'abuso della patria potestà. La regola secondo cui era decisiva, in caso di disaccordo, la volontà del marito — regola contenuta nel progetto Reale della 4^a legislatura — valeva anche per la scelta della residenza della famiglia. *Ubi tu Caius ego Caia*. Melensaggini del passato si dirà; anzi, più che melensaggini, negazione del prestigio della moglie. Noi professiamo il più grande rispetto per la donna, per la sua dignità, per la sua acuta sensibilità; non siamo antifemministi; tuttavia non bisogna farsi prendere dalla mania di cambiamenti radicali.

Non intendo abusare del vostro tempo con richiami di diritto comparato; mi limiterò a dire che in Francia un *avant-projet* con il quale si mirava ad abolire la qualifica di capo famiglia, che il codice civile attribuisce al marito, è rimasto, se non erro, ancora allo stato di *avant-projet*. Inoltre una legge del 1958, che ha disposto tutta una serie di controlli sull'esercizio della patria potestà, ha destato serie preoccupazioni ed allarmi.

La nostra Costituzione stabilisce nel secondo comma dell'articolo 29 l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Che cosa significa uguaglianza morale? Significa che non si può partire dal ridicolo presupposto dell'*imbecillitas sexus*, dal presupposto che la donna sia inferiore all'uomo, la moglie al marito. Essi hanno doveri e diritti reciproci. Qui si innesta l'uguaglianza giuridica che fa apparire assurdo che fino al 1919 si negasse validità a taluni negozi giuridici posti in essere dalla moglie senza l'autorizzazione maritale.

Ma il secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione, nell'affermare che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, soggiunge «con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Se leggiamo i lavori preparatori della Costituzione, vediamo che all'onorevole Stefano Riccio, il quale domandava spiegazioni circa la seconda parte della norma che ho testè citato, l'onorevole Tupini, a nome della

Commissione, rispose che le parole «con i limiti stabiliti dalla legge ...» vogliono eliminare il pericolo che non vi sia almeno un *primus inter pares*.

Non si vuole mortificare la moglie o ridurla soltanto alla funzione d'umile massaia quando si dice che è indispensabile che la famiglia abbia una guida. Ogni aggregato ha un capo, anche quelli provvisori; come escludere che vi sia un *primus inter pares* in una comunità destinata a durare nel tempo? Sostenere questo nostro punto di vista non è assumere un atteggiamento ante-uxorio: si vuole rendere omaggio alla realtà e respingere una disciplina che, lungi dal tener cementata la famiglia, ne favorisce lo sgretolamento e ne sopprime l'autonomia. Il problema ha affaticato anche recentemente la mente dei giuristi; basti menzionare la serie d'articoli pubblicati in un quotidiano romano dal professor D'Avack, il quale, preoccupato delle prevedibili conseguenze negative della diarchia coniugale, propone che vengano ripartiti i compiti tra marito e moglie. A tale proposito valgono i rilievi del professor Giorgio Oppo dell'università di Roma. Anzitutto non è ravvisabile alcun criterio di distribuzione sul piano generale; in secondo luogo «la soluzione non potrebbe eliminare la sostanziale supremazia di uno dei coniugi, supremazia che innegabilmente dovrebbe riconoscersi a quello nella cui sfera di competenza si includessero le decisioni di maggiore momento e così quelle attinenti all'unità di indirizzo nella vita della famiglia».

Certo la soluzione migliore non è offerta dall'articolo 23 del disegno di legge che per i casi di disaccordo prevede l'intervento del giudice. E potrei anche citare l'articolo 136 in materia d'esercizio della potestà dei genitori. A parte il fatto che, con tutto quel lavoro che hanno sulle spalle, i giudici non saranno sempre pronti ad accorrere e a parte la considerazione che non tutti i giudici possiedono le doti, il tatto e la sensibilità necessari per tentare di raggiungere la «soluzione concordata», di cui parla il disegno di legge, o per adottare i provvedimenti del caso, l'intervento del giudice è quanto mai improvido e inopportuno.

È stato giustamente osservato che una volta si diceva: tra moglie e marito, con quel che segue (era una massima densa di buon senso e di riflessi psicologici); ora ci si mette il giudice, al quale viene riservato un compito spinoso e ingrato e che il più delle volte, anzichè essere un amichevole compositore, diventerà un guastafeste. Il suo intervento il più delle volte varrà soltanto ad esasperare i rapporti tra i coniugi portandoli alla rottura definitiva.

L'autonomia è compromessa altresì — e mi avvio alla conclusione, onorevole Presidente — dall'introduzione del regime patrimoniale della comunione dei beni. L'istituto, come tutti sappiamo, esisteva nel codice del 1865 ed esiste in quello del 1942; senonchè, mentre attualmente, il regime legale è la separazione dei beni, l'articolo 37 del provvedimento stabilisce che, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, il regime patrimoniale legale è costituito dalla comunione dei beni. L'oggetto della comunione è indicato nell'articolo 52. Ora vi prego di pensare al caso del cicisbeo, del bellimbusto, del parassita che adocchi una vecchia signora, non già per la sua avvenenza, ma per la sua agiatezza. Il bellimbusto la sposa e se, al momento dell'entrata in vigore di questa riforma — mi richiamo all'articolo 220 del disegno di legge — sono già trascorsi due anni dal matrimonio, il nostro cicisbeo può correre verso nuove avventure abbandonando la moglie; poi arriva il divorzio ed egli rimane proprietario d'un bel gruzzolo. Una vera cuccagna!

Dice l'articolo 39 che le convenzioni debbono essere stipulate per atto pubblico. Possono essere stipulate in ogni tempo; però dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate solo previa autorizzazione del tribunale. Io vi domando: ve li immaginate gli sposi che devono pensare, prima delle nozze, a correre, a precipitarsi dal notaio per evitare che scatti il regime legale della comunione dei beni? Con esso ci si illude di puntellare il matrimonio indebolito in tanti modi: accresciuta possibilità di separazione personale, di scioglimento, di annullamento, in-

tervento del giudice nel governo della famiglia, parificazione dei figli naturali a quelli legittimi, eccetera.

E poi il sistema che si vuole imporre non ha mai attecchito. Le statistiche citate nella bellissima relazione di minoranza del senatore Filetti parlano chiaro: nel decennio 1940-1950 si è avuto il 4,1 per cento di comunione di beni rispetto alla totalità delle convenzioni matrimoniali; nel 1962 l'1,4 per cento; regresso continuo. Più precisamente nel 1961 su 10.000 matrimoni si è convenuta tre volte la comunione dei beni: un pochino poco per ritenere che tale regime patrimoniale sia auspicato dalla maggioranza dei cittadini. Nel 1962 le convenzioni stipulate in tal senso sono state solamente due. Evidentemente l'istituto non è desiderato, invocato o bramato dal popolo italiano. Dirò di più: la comunione dei beni — comunione legale e quindi anche non voluta e non consapevole — può, come ha sottolineato il professor Giorgio Oppo dell'università di Roma, essere causa di gravi discordie, diventare *mater discordiarum*, dare adito a controversie a non finire nonostante le ottimistiche, incaute previsioni dei redattori del progetto.

Insomma, si effettua una riforma che per taluni aspetti è necessaria; ma come la si effettua? Accanto a norme buone, utili, provvide e alle quali noi siamo senz'altro favorevoli, si introducono nel codice norme inopportune, dannose, arbitrarie, che non possono avere la nostra approvazione. Parlo di norme arbitrarie perchè esse sono contrarie non solo alla tradizione (questo pare che non sia un motivo sufficiente di opposizione), ma sono contrarie ai principi della Costituzione e inoltre alle aspirazioni, alle esigenze, agli interessi, al modo di sentire, al modo di pensare della maggioranza delle famiglie italiane; maggioranza che non è costituita dalle famiglie chiassose, turbolente o esagitate, ma da quelle che danno costante prova ed esempio di serietà, di ordine, di moralità e di operosità. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Un ordigno esplosivo costituito da un tubo di circa mezzo metro, con miccia a lenta combustione, è stato collocato ieri, 30 gennaio 1975, presso la porta d'ingresso della redazione del settimanale « Il Bonghe-se », a pochi passi dal Senato della Repubblica. Si deve al coraggio del senatore Mario Tedeschi se si è evitata una strage.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere se siano state esperite indagini, quale ne sia il risultato e quali provvedimenti siano stati presi per la tutela di obiettivi che sono ormai costantemente presi di mira da un'attività denigratoria ed aggressiva di stampo comunista.

(3 - 1492)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla violenza comunista che si scatena, ormai quotidianamente,

a Roma, con attacchi alle persone mediante armi da fuoco ed alle sezioni del MSI-Destra nazionale con danneggiamenti e lancio di bottiglie « molotov », come è avvenuto ieri, 30 gennaio 1975, al Portonaccio, gli interroganti chiedono di conoscere, ancora una volta, che cosa è scaturito dai « vertici » sull'ordine pubblico, registrati dalla stampa, per poter dare un'efficace tutela ai cittadini, ed in particolare alle sedi del MSI-Destra nazionale, che una propaganda denigratoria espone, istigando al delitto, ad un martellamento aggressivo quotidiano.

(3 - 1493)

Ordine del giorno

per le sedute di martedì 4 febbraio 1975

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 4 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

La seduta è tolta (ore 11,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari